



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Vincenzo DEL REGNO	consigliere
Paolo BERTOZZI	consigliere
Fabio ALPINI	referendario, relatore
Rosaria DI BLASI	referendario

nell'adunanza del 12 dicembre 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di VICCHIO (FI)**, con deliberazione n. 331 del 3 ottobre 2019, (depositata in pari data);

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 3 ottobre 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale adottata dall'ente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e dal d.m. 2 aprile 2015, per la definizione dei criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui

e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n.120 del 27 novembre 2019 (inoltrate alla Sezione con nota del 3 dicembre 2019, prot.9701) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

TENUTO CONTO che l'ente è inserito nella fase di sperimentazione prevista dall'art. 78 del d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014;

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svoltosi in adunanza pubblica il 12 dicembre 2019, i rappresentanti dell'ente (Sindaco, Assessore finanza e bilancio, Segretario comunale e Responsabile del Servizio gestione e sviluppo risorse) hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO il relatore, ref. Fabio Alpini;

CONSIDERATO

- che dalla “specificata pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

“L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di gravi irregolarità attinenti alle annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare, per l'annualità 2015, è stata rilevata la non corretta definizione della quota destinata ad investimenti, con la conseguente errata definizione della quota disponibile al termine della gestione, che dovrà essere rettificata con apposita delibera consiliare. È stato, conseguentemente, rideterminato il disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio.

È stato inoltre rilevato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015.

Per l'annualità 2016, è stata rilevata la non corretta definizione della quota destinata e della quota vincolata nel risultato di amministrazione con la conseguentemente necessaria rideterminazione della parte disponibile e con la riquantificazione del disavanzo di amministrazione (parte disponibile negativa).

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede, tuttavia, la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti alle segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione successiva o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso esercizio 2016. La Sezione ha, pertanto, considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui gli effetti delle irregolarità permangano anche al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto, la Sezione ritiene necessaria l'adozione dei provvedimenti correttivi di seguito indicati.

In relazione ai rilievi formulati sulla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo ordinario.

In relazione alla presenza di un saldo negativo della parte disponibile al termine dell'esercizio 2015 e 2016 pari rispettivamente ad euro 1.287.843,67 ed euro 1.414.375,83, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo come rideterminato al termine dell'esercizio 2016. Nello specifico, l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del Tuel ovvero, in riferimento all'extradeficit, provvedere alla relativa copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015.

In relazione ai rilievi formulati per il 2015 sul patto di stabilità interno, l'ente dovrà provvedere all'assunzione immediata di idonei atti di correzione ed alla rideterminazione delle risultanze del patto di stabilità interno, da trasmettere anche agli organismi competenti. Inoltre, dovrà provvedere alla completa applicazione delle sanzioni previste nel primo bilancio utile (art. 31 c. 28 della legge n. 183/2011), adottando le opportune iniziative.".

- che, con particolare riferimento alla corretta determinazione del risultato formale di amministrazione, la pronuncia specifica di accertamento, nella Sezione I

(rendiconto 2015), ha condotto, a fronte di un risultato di amministrazione complessivo pari a 348.455,66 euro, alla definizione delle quote accantonate a fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.505.770,99 euro, alla quantificazione della parte vincolata per 21.536,91 euro, destinata ad investimenti per 108.991,43 euro e alla conseguente ridefinizione del disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) in 1.287.843,67 euro, con un peggioramento rispetto a quanto approvato dall'ente (parte disponibile negativa pari a 1.192.770,96 euro) per euro 95.072,71, derivanti dai mancati accantonamenti nella parte destinata ad investimenti. Nella Sezione II (rendiconto 2016), considerando anche le rettifiche conseguenti alle diverse risultanze del rendiconto 2015, il controllo ha condotto alla corretta valorizzazione della parte destinata ad investimenti per euro 138.711,09 e alla corretta quantificazione della quota vincolata per un importo pari ad euro 212.550,65, ridefinendo la quantificazione del disavanzo effettivo di amministrazione per un importo pari 1.414.375,83 con un peggioramento rispetto a quanto approvato dall'ente (parte disponibile negativa pari a 1.236.459,18 euro), pari ad euro 177.916,65 di cui euro 39.205,56 derivanti dai mancati vincoli e per euro 138.711,09 per mancati accantonamenti nella parte destinata ad investimenti.

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che, con riferimento al risultato di amministrazione rilevato al 31 dicembre 2015 e 2016 e alla corretta rappresentazione delle relative componenti, l'ente, con la delibera del Consiglio comunale del 27 novembre 2019, n. 120 ha provveduto:
 - a prendere atto delle criticità rilevate dalla Sezione in merito al controllo sui rendiconti 2015 e 2016;
 - a modificare la precedente delibera del Consiglio Comunale n.35 del 29/04/2016 di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2015 e di provvedere all'approvazione della corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2015 al fine di adeguare il disavanzo accertato alla situazione contabile effettiva. L'avanzo formale di amministrazione è confermato in euro 348.455,66 di cui avanzo accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità per € 1.505.770,99, euro 21.536,91 di parte vincolata, euro 108.991,43 quota destinata agli investimenti rideterminando la parte disponibile (disavanzo di amministrazione) in euro 1.287.843,67;
 - a modificare la delibera del Consiglio Comunale n.37 dell'11/05/2017 di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2016 e di provvedere all'approvazione della corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2016 al fine di adeguare il disavanzo accertato alla situazione contabile effettiva. L'avanzo formale di amministrazione è confermato in euro 396.407,11 di cui quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità per euro

1.459.521,20, euro 212.550,65 di parte vincolata, euro 138.711,09 destinato agli investimenti e rideterminando la parte disponibile (disavanzo di amministrazione) in euro 1.414.375,83 dando atto che il suddetto disavanzo di amministrazione è composto per euro 1.002.508,34 da extradeficit e per euro 411.867,49 da disavanzo ordinario;

- a modificare la delibera del Consiglio Comunale n.28 del 24/04/2018 di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2017 e di provvedere all'approvazione della corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2017 al fine di adeguare il disavanzo accertato alla situazione contabile effettiva. L'avanzo formale di amministrazione è confermato in € 213.218,03 (accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 1.612.640,15; euro 126.656,46 la parte vincolata; euro 183.012,39 destinato agli investimenti) rideterminando la parte disponibile (disavanzo di amministrazione) in euro 1.709.090,97 dando atto che il suddetto disavanzo di amministrazione è composto per euro 965.378,40 da extradeficit e per euro 743.712,57 da disavanzo ordinario;
- a confermare le modalità del ripiano del disavanzo da riaccertamento determinato in 1.002.508,34 euro, tramite la ripartizione delle passività in 27 rate costanti annuali a decorrere dal 2017 ciascuna di importo pari ad euro 37.129,94 dando atto che alla rideterminazione della quota annua da accantonare alla luce degli eventuali futuri miglioramenti e alla possibilità di anticipare il recupero parziale o totale delle restanti quote qualora le disponibilità finanziarie dell'Ente lo consentissero, si provvederà con successivo atto sulla base delle indicazioni ministeriali;
- a modificare la delibera del Consiglio Comunale n.41 del 18/04/2019 di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2018 e di provvedere all'approvazione della corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2018 al fine di adeguare il disavanzo accertato alla situazione contabile effettiva. L'avanzo formale di amministrazione è confermato in € 218.264,19 (di cui a fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 1.594.073,30, euro 119.719,45 parte vincolata ed euro 206.564,65 destinato agli investimenti) ridefinendo la parte disponibile (disavanzo di amministrazione) in euro 1.702.093,21 dando atto che il suddetto disavanzo di amministrazione è composto per euro 928.248,46 da extradeficit e per euro 773.844,75 da disavanzo ordinario;
- di stabilire che il disavanzo ridefinito al termine dell'esercizio 2018 pari ad euro 1.702.093,21 (di cui disavanzo da riaccertamento straordinario per euro 928.248,46 e disavanzo ordinario per euro 773.844,75) da ripianare ai sensi dell'art. 188 del TUEL, il quale dispone che il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura.

- a prendere atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 18/04/2019, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018 era stato applicato per ciascun anno del Bilancio di Previsione 2019-2021, una quota di disavanzo pari ad euro 203.553,14;
- a dichiarare che la quota di disavanzo già applicata al Bilancio di Previsione 2019-2021 è suddivisa in euro 37.129,94 quale rata del disavanzo da riaccertamento straordinario ed euro 166.423,20 quale quota di disavanzo ordinario. Considerato che non risulta sostenibile, dal punto di vista finanziario, l'applicazione dell'ulteriore disavanzo accertato in sede di rendiconto 2018, all'esercizio in corso, l'ente provvederà ad applicare tale ulteriore disavanzo al Bilancio di Previsione 2020-2022 (in fase di predisposizione), prevedendo per ciascun anno la copertura di una quota di disavanzo complessiva di euro 239.603,79 di cui euro 37.129,94 quale rata di extradeficit ed euro 202.473,85 di disavanzo ordinario;
- che, con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 l'ente, con la delibera del Consiglio comunale del 27 novembre 2019, n. 120 ha provveduto alla rideterminazione delle risultanze del patto di stabilità interno dell'anno 2015, attraverso nuova certificazione trasmessa in data 14/11/2019 agli organi competenti; l'ente, inoltre, dichiara di aver effettuato le verifiche sulla gestione 2016 del mancato rispetto dei diversi limiti di spesa che la tempestiva applicazione del sistema sanzionatorio avrebbe imposto, provvedendo a garantire il loro rispetto attraverso l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 comma 26 della Legge 183/2011 nell'esercizio finanziario 2020;

RITENUTO

- che il provvedimento adottato dall'ente, richiamato in premessa e riferito alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e 2016, risulta IDONEO poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione nelle sue diverse componenti e alla conseguente rettifica della parte disponibile del risultato di amministrazione al termine degli esercizi in esame, evidenziando i disavanzi nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento della Sezione;

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2016, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con la delibera di consiglio del 27 novembre 2019, n.120, ha individuato le modalità per il ripiano del disavanzo;

- che, nel caso di specie, occorre **PRENDERE ATTO** del provvedimento adottato dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2016;

- che le valutazioni appena espresse circa il provvedimento adottato per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016 attengono agli esercizi oggetto d'esame, e non considerano in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, per l'irregolarità segnalata e riferita al mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente che ha provveduto alla rideterminazione delle risultanze del patto di stabilità interno dell'anno 2015, attraverso nuova certificazione e che ha dichiarato di voler garantire l'applicazione delle sanzioni, previste dall'art. 31 comma 26 della Legge 183/2011, nell'esercizio finanziario 2020;

- che, nel caso di specie, occorre **PRENDERE ATTO** degli intenti dichiarati dall'ente affinché sia garantita la corretta e completa applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla normativa in vigore;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione e della parte accantonata e destinata, ed alla rideterminazione dei risultati al 31 dicembre 2015 e 2016, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'**IDONEITA'** degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2016, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, **PRENDE ATTO** di quanto adottato dall'ente finalizzato al completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sugli atti assunti per la completa definizione delle modalità di ripiano del disavanzo e sull'effettività delle misure correttive assunte.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente e degli orientamenti assunti per garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata sul rendiconto 2015 inerente al mancato rispetto del patto di stabilità interno, **PRENDE ATTO** degli intenti rappresentati dall'ente finalizzati ad evitare il ripetersi della irregolarità rilevata ed alla completa e corretta applicazione del sistema sanzionatorio nell'esercizio 2020.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione

sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare per far fronte al disavanzo di amministrazione accertato al termine dell'esercizio, dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2017, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 12 dicembre 2019.

Il relatore
f.to Fabio Alpini

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 12 dicembre 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli